



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 348 / 2024

DEL 01/10/2024

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONCERTO ASTOR PIAZZOLLA:100 ANNI PER IL RE DEL TANGO"GRUPPO CUARTET IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO INDUNO OLONA- 26 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

PREMESSO CHE con deliberazione n. 96 del 09/09/2024 è stata disposta la concessione alla associazione Pro Loco di Induno Olona di un contributo una tantum di € 1.650,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del concerto *"Astor Piazzolla: 100 anni per il Re del tango"*, proposto all'interno del circuito FILMUSICA Varesotto Musica & Cinema Festival, previsto in data 26 settembre 2024;

DATO ATTO CHE la spesa trova copertura all'intervento 10406011000 del bilancio anno 2024-2026, esigibilità anno 2024.

DATO ATTO altresì che:

- l'art.6, comma 9 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei conti (si vedano per tutte Corte dei conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la CORTE dei conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e

che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 13/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa descritto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di riconoscere alla associazione Pro Loco di Induno Olona un contributo di € 1.650,00 che sarà erogato a seguito di presentazione di apposito rendicontazione delle spese.

di impegnare a favore di PRO LOCO INDUNO, con sede in Induno Olona la somma di € 1.650,00 relativa al organizzazione del concerto del 26 settembre 2024 *"Astor Piazzolla: 100 anni per il Re del tango"*;;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10406011000, esigibilità 2024, del bilancio anno 2024-2026;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 01/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)